

<p style="text-align: center;">OBBLIGO DI VISITA MEDICA ANTIDROGA PER “MANSIONI A RISCHIO”</p>

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266/2007 l'intesa della Conferenza Stato-Regioni che regola la vigilanza antidroga sul lavoro per lo svolgimento di determinate mansioni, tassativamente elencate dalla legge.

Il provvedimento classifica le cosiddette “mansioni a rischio”, vale a dire quelle che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute proprie e di terzi, anche in riferimento ad un'assunzione solo sporadica di sostanze stupefacenti.

Per le mansioni individuate dal provvedimento diventa obbligatoria la sorveglianza sanitaria che deve essere effettuata dal medico competente del lavoro (medico aziendale), tramite accertamenti comprendenti esami clinici, biologici e indagini diagnostiche.

Tali accertamenti devono essere effettuati prima dell'inizio dello svolgimento delle “mansioni a rischio” da parte del lavoratore, pertanto:

- ↳ all'atto dell'assunzione;
- ↳ al momento dell'adibizione del lavoratore alle mansioni a rischio;
- ↳ con periodicità annuale.

È controversa la data di entrata in vigore di tale norma la quale rimanda, in parte, la piena efficacia, all'emanazione di un decreto. Tuttavia sembra che le disposizioni inerenti gli accertamenti sanitari siano vigenti da subito. Per tale motivo raccomandiamo di interpellare il medico del lavoro incaricato per concordare e programmare le visite mediche a carico dei dipendenti che svolgono le mansioni di seguito indicate.

Quanto sopra anche in considerazione del sistema sanzionatorio particolarmente pesante che assiste la norma.

Per il lavoratore che si rifiuti di sottoporsi al controllo sanitario è previsto l'arresto fino a 15 giorni oppure un'ammenda da 103,00 a 309,00 euro.

Il datore di lavoro che, invece, non sollevi il lavoratore tossicodipendente dallo svolgimento delle mansioni a rischio può incorrere nell'arresto da 2 a 4 mesi oppure ad un'ammenda da 5.164,00 a 25.822,00 euro.

Alleghiamo un elenco delle mansioni considerate a rischio.

Tra le altre segnaliamo:

- ↳ conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso di patente di guida di categoria C, D, E;
- ↳ addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.